Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 135

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 3 giugno 1966** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 444ª seduta pubblica, venerdì 3 giugno 1966, alle ore 17, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Comunicazioni del Presidente relative al disegno di legge:

Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto (*approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati e nuovamente modificato dal Senato e dalla Camera dei deputati*). Di iniziativa del Senatore MONNI ed altri (1654-D).

(4784)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1966, n. **321.**

Modificazioni allo statuto del Fondo di previdenza per i dirigenti di aziende commerciali e di spedizione e trasporto, con sede in Roma.

N. 321. Decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, vengono approvate le modificazioni degli articoli 1, 6, 7, 8, 9, 10, 13 e 16, la soppressione degli articoli 17, 18 e 19 e la conseguente nuova numerazione degli articoli restanti dello statuto del Fondo di previdenza per i dirigenti di aziende commerciali e di spedizione e trasporto, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1966
Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 57. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 maggio 1966, n. **322.**

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione delle Parrocchie di San Giuliano e di Santa Maria nel comune di Portico e San Benedetto (Forlì).

N. 322. Decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Modigliana in data 13 gennaio 1966, relativo alla unione perpetua, nella forma « aeque principaliter » della Parrocchia di San Giuliano, in contrada Querciolano del comune di Portico e San Benedetto (Forlì), con la Parrocchia di Santa Maria, in contrada Girone dello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1966
Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 67. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 maggio 1966, n. **323.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Maria Madre della Chiesa, nel comune di Monsampolo del Tronto (Ascoli Piceno).

N. 323. Decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ascoli Piceno in data 19 dicembre 1965, relativo alla erezione della Parrocchia di Maria Madre della Chiesa, in contrada Stella del comune di Monsampolo del Tronto (Ascoli Piceno).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1966
Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 65. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 maggio 1966, n. **324.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia della Sacra Famiglia, nel comune di Foggia.

N. 324. Decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Foggia in data 2 febbraio 1963, integrato con due dichiarazioni rispettivamente del 4 febbraio 1963 e 4 ottobre 1965, relativo alla erezione della Parrocchia della Sacra Famiglia, in borgo Diaz del comune di Foggia.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1966
Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 64. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 maggio 1966, n. **325.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia della Madonna delle Rocche, nel comune di Molare (Alessandria).

N. 325. Decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Acqui Terme in data 28 agosto 1965, relativo alla elevazione in Parrocchia della Vicaria Curata Autonoma della Madonna delle Rocche, in frazione omonima del comune di Molare (Alessandria).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1966
Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 68. — VILLA

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 maggio 1966.

Scioglimento del Consiglio comunale di Terracina (Latina) e nomina del commissario straordinario.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

In seno alla maggioranza costituitasi, dopo le elezioni del 22 novembre 1964, fra alcuni dei gruppi componenti il Consiglio comunale di Terracina si determinavano profondi contrasti allorchè, secondo le intese a suo tempo raggiunte, si sarebbero dovuti accogliere nella maggioranza stessa i consiglieri di un altro gruppo (rimastone, sul principio, fuori per motivi contingenti), portatore di nuove istanze programmatiche.

La tensione in conseguenza verificatasi sfociava nelle dimissioni del sindaco e della Giunta, delle quali il Consiglio prendeva atto nella seduta del 10 luglio 1965, senza, peraltro, procedere all'elezione dei successori.

Data la difficoltà di trovare un accordo che consentisse la formazione di organi efficienti trascorreva un lungo periodo prima che il Consiglio venisse riconvocato: ciò che avveniva, poi, per iniziativa del prefetto, che ne incaricava apposito commissario, dopo che già in precedenza era stato costretto ad intervenire sostitutivamente per l'adozione di provvedimenti urgenti omessi.

L'adunanza, fissata per il 16 ottobre, risultava, però, infruttuosa, non avendo alcuno dei consiglieri riportato, nelle prescritte votazioni, la maggioranza necessaria per l'elezione a sindaco.

Nuovamente convocato per il 9 novembre il Consiglio eleggeva il sindaco e la Giunta, ma mentre il primo accettava la nomina con riserva, tre assessori su sei declinavano immediatamente l'incarico: le relative deliberazioni, comunque, erano annullate dal prefetto in quanto il Consiglio stesso, avendo in precedenza preso atto delle dimissioni di un consigliere, non aveva provveduto a ricostituire il « plenum » dell'organo.

Si riproponeva, quindi, « in toto » il problema dell'elezione degli ordinari organi d'amministrazione, per la quale veniva fissata la seduta dell'11 dicembre u. s.

In tale adunanza due consiglieri riportavano, in sede di ballottaggio, un ugual numero di voti e tale risultato induceva quello proclamato eletto perchè più anziano d'età a non accettare l'investitura.

Nonostante fossero ormai ben poche le speranze per una normale soluzione della crisi, il prefetto, allo scopo di non lasciare alcunchè di intentato, disponeva, d'ufficio, due ulteriori convocazioni del Consiglio, previa formale diffida, notificata a tutti i consiglieri, a far luogo all'elezione del sindaco e degli assessori, a scanso del provvedimento di rigore previsto dallo art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale.

Malgrado l'esplicito avvertimento, le adunanze, fissate in un primo tempo per il 27 e 28 dicembre 1965 e poi rinviate al 3 e 4 gennaio 1966, risultavano ancora una volta infruttuose, in quanto la prima andava deserta, mentre nella seconda il sindaco eletto con votazione di ballottaggio rifiutava, seduta stante, l'incarico. Al termine di quest'ultima adunanza il Consiglio approvava, all'unanimità, un ordine del giorno col quale si facevano voti affinchè, nell'eventualità che venisse disposto lo scioglimento dell'organo, fossero prontamente convocati i comizi per la ricostruzione dell'Amministrazione elettiva.

In merito alle sue descritte vicende il prefetto di Latina ha rilevato che l'Amministrazione comunale di Terracina, dal giorno della sua elezione, ha espresso un sindaco e una Giunta che sono rimasti in carica per un periodo di appena cinque mesi, fino al 10 luglio 1965; che essa ha trascurato gli essenziali problemi dell'ente, tralasciando di deliberare in merito al bilancio 1966, alla rinnovazione di importanti Collegi e ad altri essenziali adempimenti, dalla cui omissione sarebbero derivati gravi danni se egli non vi avesse provveduto in via sostitutiva; che, infine, si è venuta maturando nell'animo di tutti i consiglieri la convinzione che l'attuale Amministrazione non possa più reggere le sorti del Comune, come è confermato dall'approvazione, con voto unanime, del predetto ordine del giorno.

Pertanto, considerata la ricorrenza di insanabili dissidi nel seno del suddetto Consiglio comunale e l'assoluta carenza di esso in ordine all'adempimento di tassativi obblighi di legge, il prefetto lo ha sospeso, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, e ne ha approvato lo scioglimento a mente del citato art. 323 del testo unico n. 148 del 1915.

Al riguardo si osserva che l'Amministrazione comunale di Terracina è priva da molti mesi del sindaco e della Giunta e che tutti i tentativi esperiti per eleggere i sostituti sono falliti, nonostante gli interventi e la formale diffida del prefetto, a causa degli insanabili contrasti esistenti fra i vari gruppi consiliari.

In tale situazione — che ha determinato la paralisi della attività amministrativa, con la conseguente omissione di essenziali adempimenti di carattere obbligatorio, e che appare insuscettibile di positiva evoluzione — non resta altro rimedio, onde ripristinare la funzionalità dei pubblici servizi, che far luogo al proposto scioglimento, di cui nella specie ricorrono pienamente gli estremi di legge, ed alla nomina di un commissario straordinario, per la provvisoria gestione del Comune, fino alla ricostituzione dell'Amministrazione elettiva.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato, con il parere espresso nell'adunanza del 23 marzo 1966.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Terracina ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso, nella persona del vice prefetto dott. Giovanni Paternò.

Roma, addì 18 maggio 1966

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, a causa di insanabili contrasti interni, il Consiglio comunale di Terracina (Latina) non è stato in grado di dar vita ad efficienti organi di amministrazione, negligendo così, malgrado i formali richiami del prefetto, un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'Amministrazione stessa;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 23 marzo 1966;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Terracina è sciolto.

Art. 2.

Il vice prefetto dott. Giovanni Paternò è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1966

SARAGAT

TAVIANI

(4714)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1964.

Istituzione dell'Ufficio studi e programmazione presso il Ministero del turismo e dello spettacolo.

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617, istitutiva del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Visto l'art. 2 della legge 4 marzo 1964, n. 114, sul potenziamento dell'organizzazione turistica nazionale, che autorizza il Ministero del turismo e dello spettacolo a svolgere attività d'indagine, di studio, di documentazione e di programmazione, nell'interesse dei settori del turismo, dello spettacolo e dello sport;

Riconosciuta la necessità di far luogo all'istituzione di apposito ufficio cui affidare lo svolgimento delle menzionate attività;

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 1963 sulla istituzione, presso la Direzione generale del turismo, dell'Ufficio studi, statistica e ricerca di mercato;

Visto l'art. 156 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito, alle dirette dipendenze del Ministro, l'« Ufficio studi e programmazione » con il compito di svolgere attività di indagine, di studio, di documentazione e di programmazione per i settori del turismo, dello spettacolo e dello sport.

Art. 2.

L'Ufficio studi, statistica e ricerche di mercato, istituito con precedente decreto 16 novembre 1963, è soppresso.

Art. 3.

L'ispettore generale dott. Vincenzo Del Gaudio è preposto alla direzione dell'Ufficio studi e programmazione.

Roma, addì 23 aprile 1964

Il Ministro: CORONA

(4603)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1965.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di monte Ortone nei comuni di Teolo e Abano Terme (Padova).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Padova per la protezione delle bellezze naturali nella adunanza del 6 giugno 1964, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona di monte Ortone nei comuni di Teolo ed Abano Terme;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dell'art. 2 della precitata legge, agli albi dei comuni di Teolo ed Abano Terme (Padova);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che - indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia - il vincolo comporta in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, di formazione tipicamente vulcanica e geologicamente assai interessante, offre anche da breve altezza, la vista di vasti panorami verso il gruppo degli Eugenei e sulla pianura, costituendo inoltre, tra la bellezza panoramica del monte, del quale la maggior parte ricade in comune di Teolo, il Santuario e il Seminario salesiano con la breve pendice retrostante, ricadenti in comune di Abano, un complesso di cose immobili avente valore estetico e tradizionale, dove l'opera della natura si fonde armonicamente con quella del lavoro umano;

Decreta:

La zona di monte Ortone ricadente nei comuni di Teolo ed Abano Terme (Padova) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata da una linea di demarcazione comprendente i seguenti mappali:

Comune di Teolo - Sezione *A* - Tremonte, foglio n. 12: mappali numeri 6, 4, 3, 31: lungo la strada comunale monte Ortone, mappali numeri 10, 14, 65, 18, 103, 21, 102, 23, 96, 29, 69, 28, 83, 87, 31, 107;

Comune di Abano, foglio XV, mappale n. 1;

Comune di Abano, foglio V: mappali numeri 55, 105, 96, 57, 258, 95, 56, 92, 52.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Padova.

La Soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che i comuni di Teolo ed Abano Terme provvedano alla affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto agli albi comunali entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che i Comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 20 dicembre 1965

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
BADALONI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Padova

Verbale della riunione tenutasi il 6 giugno 1964 in località Castelletto di Torreglia

A seguito di nota di convocazione del proprio presidente in data 27 maggio 1964 (nonchè di successiva nota in data 30 maggio 1964) si è riunita in località Castelletto di Torreglia, il giorno 6 giugno 1964, la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e del paesaggio.

(*Omissis*).

Il presidente, passando alla trattazione del primo punto dell'ordine del giorno:

Proposta vincolo paesaggistico del monte Ortone

riferisce quanto segue:

Il monte Ortone è noto fin dai tempi romani per le sorgenti termali che sorgono ai suoi piedi e, successivamente, per il santuario eretto nel 1400. Il colle sorge, isolato, in prossimità di Abano Terme, raggiungendo l'altezza di m. 170 circa: è di formazione tipicamente vulcanica e risulta geologicamente assai interessante. Una sua caratteristica è la vegetazione di erica ar-

borea (Ardenne). Anche da breve altezza si ammirano vasti panorami verso il gruppo degli euganei e sulla pianura. La maggior parte del monte è in territorio del comune di Teolo; il santuario e il seminario salesiano, con la breve pendice retrostante, sono in comune di Abano. L'imposizione del vincolo appare necessario ed urgente soprattutto per l'opera dilaniatrice che vanno svolgendo le locali cave di trachite; alcuni pittoreschi picchi che si ammiravano dalla strada Abano-S. Biagio, sono scomparsi, mentre lo scoppio delle mine ha reso nuovamente precarie le condizioni statiche del Tempio del Lombardo, monumento nazionale.

Molteplici validi motivi giustificano quindi, nel caso in esame, un intervento tendente a proteggere un caratteristico, interessante complesso panoramico (di valore artistico e tradizionale) nel quale spontaneamente si fondono la bellezza della natura e l'espressione del lavoro umano. Le finalità in parola si possono raggiungere avvalendosi dell'art. 1, commi terzo e quarto della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nonchè dell'art. 9, commi quarto e quinto del relativo regolamento in data 3 giugno 1940, n. 1357.

Dopo ampia discussione, esaminati attentamente i vari aspetti della zona anche con sopraluogo in loco, la Commissione all'unanimità,

Delibera:

di proporre al Ministero della pubblica istruzione a' sensi delle disposizioni di legge sopra citate, l'apposizione del vincolo di protezione sul monte Ortone più precisamente sulla zona che, nell'allegata planimetria facente parte del presente verbale, è delimitata da una linea di demarcazione comprendente i seguenti mappali:

Comune di Teolo - sezione *A* - Tramonte, foglio n. 12: mappali numeri 6, 4, 3, 31; lungo la strada comunale monte Ortone, mappali numeri 10, 14, 65, 18, 103, 21, 102, 23, 96, 29, 69, 28, 83, 87, 31, 107;

Comune di Abano, foglio XV, mappale n. 1;

Comune di Abano, foglio V: mappali nn. 55, 105, 96, 57, 258, 95, 56, 92, 52.

(*Omissis*).

La riunione, iniziatasi alle ore 9,15 si è conclusa alle ore 16,30.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il presidente: dott. Benedetto SGARAVATTI

Il segretario: dott. Alberto MORO

(4527)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1966.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di Preley nel comune di Pontey (Aosta).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione regionale di Aosta per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 22 ottobre 1964, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona di Preley nel comune di Pontey;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Pontey (Aosta);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, a stapiombo sul greto del fiume Dora Baltea, fruisce di una bellissima visuale sulla valle centrale, sui castelli del barone Gamba, di Cly e di Ussel e presenta, per la posizione e la forma particolare del terreno, tutte le caratteristiche di un luogo sacro dell'età celtica, offrendo inoltre, per la vegetazione arborea che la ricopre e la spontanea concordanza della medesima con l'ambiente circostante, la visione di un quadro naturale quanto mai suggestiva a chi percorre la Strada statale n. 26 della Valle d'Aosta;

Decreta:

La zona di Preley sita nel territorio del comune di Pontey (Aosta) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente, andando per ordine: con le particelle numeri 77, 75, 73, parte 72, 69, 198, 268, 277, 200, 199, 196, 195, 90, parte 89, parte 92, parte 148, 147, 145, 140, 139, 138, 136, 135, 106, 105, 104, 101, 100, 99, 97 del foglio VIII del comune di Pontey.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali di Aosta.

La Soprintendenza ai monumenti, antichità e belle arti di Aosta curerà che il comune di Pontey provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 30 aprile 1966

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Valle d'Aosta

Estratto del verbale

Il giorno 22 ottobre 1964, alle ore 16,30, nella sala delle adunanze della Giunta regionale, convocata per determinazione del Presidente, con avvisi scritti e spediti a domicilio di ciascun membro ed ai sindaci dei Comuni interessati, si è riunita, sotto la presidenza dell'avv. Severino Caveri, Presidente della Giunta regionale, in seduta privata ed in prima convocazione, la Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Valle d'Aosta.

(*Omissis*).

COMUNE DI PONTEL: Vincolo zona di Preley.

La Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Valle d'Aosta:

in considerazione che a valle della frazione Lassalaz, in comune di Pontey, sull'appezzamento contraddistinto in catasto dalla particella n. 79 del foglio VIII, è stata rinvenuta, scavata nella roccia, la tomba di un guerriero celtico, la Soprintendenza regionale ai monumenti ha proposto di apporre un vincolo panoramico sull'area delimitata in planimetria costituita da un suggestivo promontorio roccioso posto a strapiombo sulla Dora Baltea, alfine di poter efficacemente controllare che sull'area

stessa non vengano eseguiti lavori senza l'autorizzazione prescritta dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

rilevato che, data la particolare posizione geografica del comprensorio interessato dalla proposta di vincolo, nelle immediate vicinanze potrebbero venire alla luce altre tombe celtiche di particolare interesse storico;

rilevato inoltre che detto promontorio a strapiombo sul greto del fiume Dora Baltea, fruisce di una bellissima visuale sulla valle centrale, sui castelli del barone Gamba, di Cly e di Ussel, e che il promontorio stesso ha tutte le caratteristiche di un luogo sacro dell'età celtica per la posizione e la forma caratteristica del terreno;

considerato che la zona è visibile dalla Strada statale n. 26 della Valle d'Aosta e che, al momento attuale, questa si presenta assai suggestivamente per la vegetazione arborea che la ricopre e per la spontanea concordanza con l'ambiente circostante;

constatata la necessità che l'intero comprensorio delimitato in planimetria venga posto sotto diretto controllo della Soprintendenza regionale ai monumenti, affinchè questa possa intervenire per evitare che la zona venga utilizzata in modo pregiudizievole alla bellezza panoramica della località;

ritenuto opportuno richiedere al Ministero della pubblica istruzione l'apposizione del vincolo generico a carattere cautelativo sulla predetta zona;

all'unanimità delibera di includere nell'elenco delle località da tutelare di cui all'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, la zona delimitata nel seguente modo, iniziando da nord verso est e quindi sud ed ovest, andando per ordine:

con le particelle numeri 77, 75, 73, 72, parte 72, 69, 198, 268, 277, 200, 199, 196, 195, 90, parte 89, parte 92, parte 148, 147, 145, 140, 139, 138, 136, 135, 106, 105, 104, 101, 100, 99, 97 del foglio VIII del comune di Pontey.

(4528)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1966.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona panoramica sita nel comune di Serdiana (Cagliari).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Cagliari per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 15 febbraio 1965 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopra citata, la zona panoramica sita nel comune di Serdiana;

Considerato che l'elenco della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Serdiana (Cagliari);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Vista l'opportunità di apportare alcune modifiche ai confini della sopracitata zona, per una maggiore e più chiara delimitazione della medesima;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce dalla Chiesa parrocchiale verso valle fino al confine con il comune di Ussana unitamente alla Chiesa campestre monumentale di Santa Maria Sibiola, un quadro naturale di eccezionale bellezza, godibile in una visione panoramica vastissima, dal sagrato della stessa Chiesa parrocchiale;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Serdiana (Cagliari) sottostante il sagrato della Chiesa parrocchiale, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. La delimitazione di tale zona ha il seguente perimetro:

Inizia entro la particella *C* (foglio n. 31), sagrato della Parrocchia, attraversa con rettilineo la particella stessa congiungendosi con la via De Candia, prosegue con la via Roma, strada Serdiana-Sestu, via sa Mitza Manna, strada comunale Stani Saliu, poi con un rettilineo diretto a sud-ovest raggiunge il confine con Sestu che segue fino ai confini con Monastir e Ussana, che segue fino alla località Cutturu Sant'Uanni, prosegue con retta in direzione est fino ai confini delle particelle 47 e 59 (foglio 30) e 413, 151, 402 (foglio 31) prosegue lungo la strada Serdiana Decimomannu fino alle particelle 219, 228, 369 e parte della particella *C* (foglio n. 31) fino a ricongiungersi con la Chiesa parrocchiale (le particelle menzionate sono tutte comprese entro il perimetro).

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Cagliari.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Cagliari curerà che il comune di Serdiana provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 30 aprile 1966

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Cagliari

Elenco delle località panoramiche del comune di Serdiana deliberato nella seduta del 15 febbraio 1965

I luoghi a valle del sagrato della Chiesa parrocchiale, perchè costituiscono visione panoramica vastissima che si gode dal sagrato della Chiesa parrocchiale verso valle e fino al confine col comune di Ussana e comprendente la Chiesa campestre monumentale di Santa Maria di Sibiola.

Limiti della zona: dal sagrato della parrocchiale, lungo via Roma, tratto della strada Serdiana-Sestu, via sa Mitza Manna, confine coi comuni di Sestu, Monastir e Ussana, confini delle particelle catastali 413, 402, folio 31 strada Serdiana-Decimomannu, particelle catastali 219, 228, 369, 397, folio 31.

Cagliari, addì 6 marzo 1965

Il vice presidente: arch. Renato SALINAS

Il Segretario

(4526)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1966.

Sostituzione di un membro del Comitato geologico.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Vista la legge 3 gennaio 1960, n. 15, concernente il completamento e l'aggiornamento della Carta geologica d'Italia;

Visto il proprio decreto 25 maggio 1964, registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1964, registro n. 12, foglio n. 363, con il quale è stato ricostituito il Comitato geologico previsto dall'art. 3 della legge sopracitata;

Vista la lettera in data 28 luglio 1965, con la quale il prof. Angelo Bianchi ha rassegnato le proprie dimissioni da membro del Comitato geologico;

Visto il telegramma in data 31 gennaio 1966, con il quale il Consiglio nazionale delle ricerche designa il prof. Giuseppe Schiavinato, ordinario di Mineralogia dell'Università di Milano, in sostituzione del prof. Angelo Bianchi, dimissionario;

Decreta:

Il prof. Giuseppe Schiavinato è nominato membro del Comitato geologico, in rappresentanza del Consiglio nazionale delle ricerche, in sostituzione del prof. Angelo Bianchi, dimissionario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° marzo 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1966
Registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 280

(4522)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1966.

Istituzione dell'Ufficio stampa e dell'Ufficio relazioni pubbliche presso la Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del turismo e dello spettacolo.

IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617, istitutiva del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Vista la circolare n. 31978/29400, in data 1° marzo 1966 dell'on. Presidente del Consiglio dei Ministri, relativa al coordinamento delle attività ministeriali;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituiti, nell'ambito della Direzione generale degli affari generali e del personale, i seguenti uffici, cui è affidata la trattazione delle materie per ciascuno di essi indicate.

Ufficio stampa

Compilazione e diramazione alla stampa di notizie, comunicati, informazioni e documenti interessanti la attività degli organi centrali e periferici del turismo e quella dello spettacolo. Rassegna giornaliera della stampa, concernente problemi e avvenimenti del turismo e dello spettacolo. Pubblicazione di: Rassegna mensile della stampa « Il turismo nella stampa italiana ed estera »; Bollettino settimanale di segnalazioni della stampa estera concernenti il turismo e lo spettacolo; Bollettino settimanale di informazioni turistiche « Turismo notizie ». Scelta e segnalazione dei più recenti ed importanti libri pubblicati nei vari Paesi esteri e diffusione alla stampa di brevi note recensive.

Ufficio relazioni pubbliche

Udienze, corrispondenza ufficiosa e rapporti con i vari uffici del Ministero.

Art. 2.

I suddetti Uffici hanno piena autonomia funzionale e sono posti alle dirette dipendenze del Ministro.

Roma, addì 5 maggio 1966

Il Ministro: CORONA

(4602)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1966.

Annullamento del decreto ministeriale 2 dicembre 1965 concernente l'incameramento in favore dell'Erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Edmondo De Amicis di Roma.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il proprio decreto 2 dicembre 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 311 del 14 dicembre 1965, con il quale venne disposto l'incameramento in favore dell'Erario dello Stato della cauzione prestata, con garanzia fideiussoria, dalla cessata ditta Edmondo De Amicis, viale Regina Margherita n. 262, Roma, per il pagamento anticipato di merce da importare limitatamente al 10% dell'importo di lire sterline 1625.16.3 (sterline milleseicentoventicinque scellini sedici e tre pences);

Vista la lettera dell'Ufficio italiano dei cambi numero 700311 del 12 aprile 1966 e la relativa documentazione da cui sono emersi nuovi elementi che provano l'avvenuta importazione entro i termini prescritti della merce in questione;

Ritenuta la necessità di annullare il citato decreto ministeriale 2 dicembre 1965;

Visto l'art. 3 della legge 20 luglio 1952, n. 1126;

Decreta:

Art. 1.

E' annullato il decreto ministeriale 2 dicembre 1965 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 311 del 14 dicembre 1965 con il quale è stato disposto l'incameramento in favore dell'Erario dello Stato della cauzione prestata con garanzia fideiussoria dalla cessata ditta Edmondo De Amicis di Roma, per il pagamento anticipato di merce da importare, limitatamente al 10% dell'importo di lire sterline 1625.16.3 (sterline milleseicentoventicinque scellini sedici e tre pences).

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 maggio 1966

Il Ministro: TOLLOY

(4596)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Diritto del lavoro » presso la Facoltà di scienze politiche dell'Università di Firenze

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze politiche dell'Università di Firenze, è vacante la cattedra di « Diritto del lavoro », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al presidente della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4738)

Vacanza della prima cattedra di « Geografia economica » presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma, è vacante la prima cattedra di « Geografia economica », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4739)

Vacanza delle cattedre di « Clinica ostetrica e ginecologica » e di « Anatomia ed istologia patologica » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina, sono vacanti le cattedre di « Clinica ostetrica e ginecologica » e di « Anatomia ed istologia patologica » alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4740)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Forlì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 24 maggio 1966, la provincia di Forlì viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 814.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4668)

Autorizzazione alla provincia di Brindisi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 24 maggio 1966, la provincia di Brindisi viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 64.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4667)

Autorizzazione al comune di Mazzarrà Sant'Andrea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1966, il comune di Mazzarrà Sant'Andrea (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.851.249, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4639)

Autorizzazione al comune di Roccalumera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1966, il comune di Roccalumera (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.263.540, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4637)

Autorizzazione al comune di Furnari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1966, il comune di Furnari (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.872.687, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4638)

Autorizzazione al comune di Meri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1966, il comune di Meri (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.887.450, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4640)

Autorizzazione al comune di Militello Rosmarino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1966, il comune di Militello Rosmarino (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.967.580, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4641)

Autorizzazione al comune di San Marco d'Alunzio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1966, il comune di San Marco d'Alunzio (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.216.495, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4642)

Autorizzazione al comune di San Pier Niceto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1966, il comune di San Pier Niceto (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.260.787, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4643)

Autorizzazione al comune di Santa Marina Salina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 25 maggio 1966, il comune di Santa Marina Salina (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.776.852, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4647)

Autorizzazione al comune di Taormina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1966, il comune di Taormina (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.729.437, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4644)

Autorizzazione al comune di Valdina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1966, il comune di Valdina (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.946.526, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4645)

Autorizzazione al comune di Venetico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1966, il comune di Venetico (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.804.155, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4646)

Autorizzazione al comune di Roccella Valdemone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1966, il comune di Roccella Valdemone (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.826.653, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4649)

Autorizzazione al comune di Mirto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1966, il comune di Mirto (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.509.283, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4652)

Autorizzazione al comune di Nicosia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1966, il comune di Nicosia (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 249.199.549, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4653)

Autorizzazione al comune di Nissoria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1966, il comune di Nissoria (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.845.689, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4654)

Autorizzazione al comune di Villarosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1966, il comune di Villarosa (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 105.979.114, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4655)

Autorizzazione al comune di Vizzini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1966, il comune di Vizzini (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.286.612, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4657)

Autorizzazione al comune di Calatabiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 25 maggio 1966, il comune di Calatabiano (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.263.230, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4658)

Autorizzazione al comune di Mirabella Imbaccari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 25 maggio 1966, il comune di Mirabella Imbaccari (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.821.387, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4659)

Autorizzazione al comune di Misterbianco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1966, il comune di Misterbianco (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.357.643, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4660)

Autorizzazione al comune di Valverde ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1966, il comune di Valverde (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.485.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4661)

Autorizzazione al comune di Camporotondo Etneo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1966, il comune di Camporotondo Etneo (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.668.555, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4662)

Autorizzazione al comune di Vallelunga Pratameno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1966, il comune di Vallelunga Pratameno (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.626.317, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4663)

Autorizzazione al comune di Posada ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1966, il comune di Posada (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.071.135, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4664)

Autorizzazione al comune di Olbia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1966, il comune di Olbia (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 10.015.443, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4665)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 105

Corso dei cambi del 1° giugno 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,32	624,34	624,38	624,33	624,35	—	624,31	624,30	—	—
$ Can.	579,45	579,50	579,50	579,50	579,35	—	579,50	580 —	—	—
Fr. Sv.	144,68	144,72	144,67	144,69	144,70	—	144,6875	144,70	—	—
Kr. D.	90,24	90,22	90,23	90,235	90,30	—	90,2350	90,25	—	—
Kr. N.	87,26	87,22	87,25	87,23	87,25	—	87,23	87,25	—	—
Kr. Sv.	121,10	121,13	121,18	121,12	121 —	—	121,12	121,10	—	—
Fol.	172,07	172,16	172,18	172,11	172 —	—	172,1650	172,10	—	—
Fr. B.	12,54	12,55	12,55	12,5510	12,54	—	12,5475	12,55	—	—
Franco francese	127,40	127,42	127,45	127,40	127,37	—	127,4350	127,40	—	—
Lst.	1742,86	1742,80	1742,60	1742,55	1742,375	—	1742,52	1742,90	—	—
Dm. occ.	155,56	155,70	155,75	155,71	155,62	—	155,7050	155,60	—	—
Scell. Austr.	24,17	24,165	24,17	24,17125	24,15	—	24,1740	24,17	—	—
Escudo Port.	21,74	21,74	21,75	21,7475	21,78	—	21,7350	21,76	—	—
Peseta Sp.	10,42	10,42	10,43	10,42375	10,42	—	10,4170	10,42	—	—

Media dei titoli del 1° giugno 1966

Rendita 5 % 1935	108,275
Redimibile 3,50 % 1934	100,60
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,075
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,15
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98 —
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,45
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,275
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,275
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,25
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,225
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,175
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,95

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° giugno 1966

1 Dollaro USA	624,32
1 Dollaro canadese	579,50
1 Franco svizzero	144,689
1 Corona danese	90,235
1 Corona norvegese	87,23
1 Corona svedese	121,12
1 Fiorino olandese	172,137
1 Franco belga	12,549
1 Franco francese	127,417
1 Lira sterlina	1742,535
1 Marco germanico	155,707
1 Scellino austriaco	24,173
1 Escudo Port.	21,741
1 Peseta Sp.	10,42

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Delimitazione di zona di valorizzazione nella quale è demandato di intervenire all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro in data 3 dicembre 1965, n. 19515, è stata delimitata, ai sensi dell'art. 32 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948, la zona di valorizzazione nella quale è demandato di intervenire all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, trasformato in Ente di sviluppo.

La zona comprende i territori delle provincie di Sassari, Nuoro e dei seguenti comuni in provincia di Cagliari:

Abbasanta, Aidomaggiore, Allai, Arborea, Ardauli, Ales, Arbus, Armungia, Assolo, Asuni, Baratili S. Pietro, Bauladu, Bidoni, Bonarcado, Boroneddu, Busachi, Ballao, Baradili, Baressa, Barumini, Buggerru, Burcei, Cabras, Calasetta, Carbonia, Carloforte, Collinas, Domusnovas, Dolianova, Domus de Maria, Fordongianus, Figu-Gonnosnò, Fluminimaggiore, Giba, Ghilarza, Genuri, Gesico, Gesturi, Goni, Gonnesa, Gonnoscodina, Gonnostramatza, Iglesias, Las Plassas, Lunamatrona, Marrubiu, Milis, Musei, Muravera, Mandas, Maracalagonis (parte oltre il rio Geremeas), Masullas, Mogorella, Morgongiori, Narbolia, Neoneli, Norbello, Nughedu S. Vittoria, Nurachi, Narcao, Nureci, Nuxis, Ollastra Simaxis, Oristano, Ollastra, Palmas Arborea, Paulilatino, Pau, Pauli Arbarei, Perdaxius, Portoscuso, Pula, Riola Sardo, Ruinas, Samugheo, S. Giovanni Suergiu, Santa Giusta, Santu Lussurgiu, S. Vito, San Vero Milis, Sedilo, Seneghe, Siamaggiore, Siamanna-Siapiccia, Simaxis, Solarussa, Sorradile; San Basilio, San Nicolò Gerrei, Santadi, S. Andrea Frius, S. Antioco, S. Antonio Ruinas, Sarroch, Senis, Serdiana, Settimo S. Pietro, Setzu, Siddi, Silius, Sini, Simala, Sinnai, Siurgus Donigala, Soleminis, Suelli, Tadasuni, Tramatza, Tratalias, Terralba, Teulada, Tuili, Turri, Ula Tirso, Uras, Usellus, Ussaramanna, Villamassargia, Villanova Truschedu, Villaputzu, Villaurbana, Villanovaforru, Villanovafranca, Villasalto, Villa S. Pietro, Villasimius, Villa Verde, Zeddiani, Zerfaliu.

Contestualmente il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha stabilito una prima definizione dei compiti e dei limiti da osservarsi da parte dell'Ente predetto, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 14 luglio 1965, n. 901.

(4484)

Delimitazione di zona di valorizzazione nella quale è demandato di intervenire alla Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Opera nazionale combattenti.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro in data 3 dicembre 1965, n. 19512, è stata delimitata, ai sensi dell'art. 32 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948, la zona di valorizzazione nella quale è demandato di intervenire alla Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Opera nazionale combattenti, trasformata in Ente di sviluppo.

La zona comprende il territorio della provincia di Caserta e dei seguenti Comuni in provincia di Salerno:

Acerno, Agropoli, Albanella, Alfano, Altavilla Silentina, Aquara, Ascea, Atena Lucana, Auletta, Battipaglia, Bellosguardo, Buccino, Buonabitacolo, Caggiano, Camerota, Campagna, Campora, Cannalonga, Capaccio, Casalbuono, Casaletto Spartano, Casal Velino, Caselle in Pittari, Castelcivita, Castellabate, Castelnuovo Cilento, Castelnuovo di Conza, Castel San Lorenzo, Celle di Bulgheria, Centola, Ceraso, Cicerale, Colliano, Controne, Contursi, Corleto Monforte, Cuccaro Vetere, Eboli, Felitto, Futani, Gioi, Giungano, Ispani, Laureana Cilento, Laurino, Laurito, Laviano, Lustra, Magliano Vetere, Moio della Civitella, Montano Antilia, Montecorice, Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, Monteforte Cilento, Monte S. Giacomo, Montesano sulla Marcellana, Morigerati, Novi Velia, Ogliastro Cilento, Olevano sul Tusciano, Oliveto Citra, Omignano, Orria, Ottati, Padula, Palomonte, Perdifumo, Perito, Pertosa, Petina, Piaggine, Pisciotta, Polla, Pollica, Pontecagnano Faiano, Postiglione, Prignano Cilento, Ricigliano, Roccadaspide, Roccagloriosa, Rofrano, Romagnano al Monte, Roscigno, Rutino, Sacco, Sala Consilina, Salento, Salvitella S. Giovanni a Piro, S. Gregorio Magno, S. Mauro Cilento, S. Mauro La Bruca, S. Pietro al Tanagro, S. Rufo, S. Marina, S. Angelo a Fasanella, S. Arsenio, Santomenna, Sanza, Sapri, Sassano, Serramezzana, Serre, Sessa Cilento, Sicignano degli Alburni, Stella Cilento, Stio, Teggiano, Torchiara, Torraca, Torre Orsaia, Tortorella, Trentinara, Valle dell'Angelo, Vallo della Lucania, Valva, Vibonati.

Contestualmente il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha stabilito una prima definizione dei compiti e dei limiti da osservarsi da parte dell'ente predetto, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 14 luglio 1965, n. 901.

(4485)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Andria

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1966, n. 3688, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a De Corato Natalia, nata in Andria il 18 marzo 1915, delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Andria estese mq. 8964 riportate in catasto alle particelle numeri 31 parte, 34-*a* e 34-*d* del foglio di mappa n. 99 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con i numeri 97, 98 e 99.

(4482)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Filetto

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1966, n. 3122, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Tenaglia Vincenzo, nato a Filetto il 3 novembre 1913, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » 1° e 2° tronco rurale in Filetto estese mq. 1450 riportate in catasto alla particella n. 515 parte, del foglio di mappa n. 13 ed alla particella n. 303-*a c* del foglio di mappa n. 12 del comune di Filetto e nella planimetria tratturale con i numeri 139 e 138.

(4483)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Orsogna

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1966, n. 3123, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Tenaglia Vincenzo, nato in Orsogna il 15 maggio 1923, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » 1° e 2° tronco rurale in Orsogna estese mq. 2506 riportate in catasto alla particella n. 74 parte, del foglio di mappa n. 13 ed alla particella n. 294-*c* del foglio di mappa n. 21 del comune di Orsogna e nella planimetria tratturale con i numeri 198 e 199.

(4481)

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento dal Demanio al patrimonio dello Stato degli immobili costituenti il sedime demaniale del Centro R. T. di Brancasi (Brindisi).

Con decreto del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per le finanze in data 12 gennaio 1966, n. 3, registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1966, al registro n. 7 Difesa-Aeronautica, foglio n. 271, sono stati dismessi dal pubblico Demanio aeronautico e trasferiti tra i beni patrimoniali gli immobili costituenti il sedime demaniale del Centro R.T di Brancasi (Brindisi), già espropriati dall'Amministrazione aeronautica, distinti nel catasto del comune di Brindisi come segue:

Part. 9537, foglio n. 43, particella 14, superf. da dismettere ha. 6.76.55.

Part. 9537, foglio n. 44, particella 1, superf. da dismettere ha. 0.31.08;

Part. 9537, foglio n. 44, particella 2, superf. da dismettere ha. 0.00.30.

(4489)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabelle dei prelievi applicabili a talune categorie di alimenti composti per animali indicate dall'art. 1 del Regolamento comunitario n. 166/64, per il periodo dal 1° marzo 1966 al 31 marzo 1966

Prelievi applicabili a talune categorie di alimenti composti per animali indicate dall'articolo 1 del Regolamento comunitario n. 166/64, contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n. 19/62 o il Regolamento comunitario n. 16/64 e/o prodotti delle voci doganali 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A-II, in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono accompagnati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 dal quale risulti che l'esportatore ha chiesto od ottenuto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione del prelievo a « livello Italia », ovvero che non ha beneficiato di alcuna restituzione del prelievo stesso.

— Paesi terzi.

Prelievi in lire italiane per quintale netto, validi dal 1° marzo 1966 al 4 marzo 1966

Numero		Denominazione delle merci	Importazioni da:					
della Tariffa	della Statistica		Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
23.07		Foraggi melassati o zuccherati ed altri mangimi preparati per animali; altre preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali (integratori, condimenti, ecc.):						
		ex B. altri: contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n. 19 o il Regolamento comunitario n. 16/64 e/o prodotti delle voci nn. 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 e n. 17.02-A-II:						
		- contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n. 19 o il Regolamento comunitario numero 16/64 (1):						
		- - con tenore in amido inferiore o uguale al 10 %:						
	04 57	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari non superiore al 5 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	571,40
	05 58	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 25 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	571,40
	07 59	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 25 % ed inferiore o uguale al 50 %	262,50	262,50	262,50	262.50	262,50	571,40
	10 60	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 50 % e inferiore o uguale al 75 %	583,35	583,35	583,35	583,35	583,35	1.258,90
	12 63	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 75 %	583,35	583,35	583,35	583,35	583,35	1.258,90
		- - con tenore in amido superiore al 10 % ed inferiore o uguale al 30 %:						
	13 65	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari non superiore al 5 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	590,35
	18 66	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 25 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	590,35
	19 67	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 25 % ed inferiore o uguale al 50 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	590,35

Numero		Denominazione delle merci	Importazioni da:					
della Tariffa	della Statistica		Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
23.07 (segue)	25 68	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 50 % ed inferiore o uguale al 75 %	583,35	583,35	583,35	583,35	583,35	1.277.85
	26 71	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 75 %	583,35	583,35	583,35	583,35	583,35	1.277,85
		- - con tenore in amido superiore al 30 % e inferiore uguale al 50 %:						
	32 73	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari non superiore al 5 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	609,25
	33 74	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 25 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	609,25
	35 75	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 25 % ed inferiore o uguale al 50 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	609,25
	37 78	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 50 % ed inferiore o uguale al 75 %	583,35	583,35	583,35	583,35	583,35	1.296,75
		- - con tenore in amido superiore al 50 %.						
	38 81	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari non superiore al 5 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	618,15
	39 82	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 25 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	618,15
	42 85	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 25 % ed inferiore o uguale al 50 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	618,15
		- non contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n. 19 o il Regolamento comunitario n. 16/64 (1):						
	45 88	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari non superiore al 5 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	562,50
	46 89	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 25 % . . .	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	562,50
	47 90	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 25 % ed inferiore o uguale al 50 % . . .	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	562,50
	48 94	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 50 % ed inferiore o uguale al 75 % . . .	583,35	583,35	583,35	583,35	583,35	1.250,00
	51 97	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 75 % . .	583,35	583,35	583,35	583,35	583,35	1.250,00

(1) Se 100 chilogrammi di prodotto contengono più di 15 chilogrammi di melassa o di zucchero, va riscosso, in aggiunta al prelievo, un ammontare supplementare pari all'importo dei diritti di qualsiasi natura da riscuotere all'importazione, secondo la provenienza, sulla quantità di melassa o di zucchero eccedente i 15 chilogrammi.

Prelievi in lire italiane per quintale netto, validi dal 5 marzo 1966 al 31 marzo 1966

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
23.07		Foraggi melassati o zuccherati ed altri mangimi preparati per animali; altre preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali (integratori, condimenti, ecc.):						
		ex B. altri: contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n. 19 o il Regolamento comunitario n. 16/64 e/o prodotti delle voci nn. 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 e n. 17.02-A-II:						
		- contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n. 19 o il Regolamento comunitario numero 16/64 (1):						
		- - con tenore in amido inferiore o uguale al 10 %:						
	04 57	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari non superiore al 5 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	576,40
	05 58	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 25 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	576,40
	07 59	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 25 % ed inferiore o uguale al 50 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	576,40
	10 60	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 50 % e inferiore o uguale al 75 %	583,35	583,35	583,35	583,35	583,35	1.263,90
	12 63	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 75 %	583,35	583,35	583,35	583,35	583,35	1.263,90
		- - con tenore in amido superiore al 10 % ed inferiore o uguale al 30 %:						
	13 65	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari non superiore al 5 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	605,95
	18 66	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 25 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	605,95
	19 67	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 25 % ed inferiore o uguale al 50 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	605.95
	25 68	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 50 % ed inferiore o uguale al 75 %	583,35	583,35	583,35	583,35	583,35	1.293.45
	26 71	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 75 %	583,35	583,35	583,35	583,35	583,35	1.293,45

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
23.07 (segue)		- - con tenore in amido superiore al 30 % e inferiore o uguale al 50 %:						
	32 73	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari non superiore al 5 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	635,50
	33 74	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 25 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	635,50
	35 75	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 25 % ed inferiore o uguale al 50 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	635,50
	37 78	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 50 % ed inferiore o uguale al 75 %	583,35	583,35	583,35	583,35	583,35	1.323,00
		- - con tenore in amido superiore al 50 %:						
	38 81	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari non superiore al 5 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	649,40
	39 82	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 25 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	649,40
	42 85	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 25 % ed inferiore o uguale al 50 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	649,40
		- non contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n. 19 o il Regolamento comunitario n. 16/64 (1):						
	45 88	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari non superiore al 5 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	562,50
	46 89	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 25 % . . .	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	562,50
	47 90	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 25 % ed inferiore o uguale al 50 % . .	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	562,50
	48 94	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 50 % ed inferiore o uguale al 75 % . . .	583,35	583,35	583,35	583,35	583,35	1.250,00
	51 97	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 75 % . .	583,35	583,35	583,35	583,35	583,35	1.250,00

(1) Se 100 chilogrammi di prodotto contengono più di 15 chilogrammi di melassa o di zucchero, va riscosso, in aggiunta al prelievo, un ammontare supplementare pari all'importo dei diritti di qualsiasi natura da riscuotere all'importazione, secondo la provenienza, sulla quantità di melassa o di zucchero eccedente i 15 chilogrammi.

(3593)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a posti gratuiti di studio ordinari e riservati da godersi presso gli Istituti di educazione femminile

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 23 dicembre 1929, n. 2392, concernente il riordinamento degli Istituti pubblici di educazione;

Veduto il regio decreto 1 ottobre 1931, n. 1312, che approva le norme modificative, integrative ed interpretative del citato regio decreto n. 2392 del 1929;

Veduta la legge 27 giugno 1961, n. 549, che istituisce, tra l'altro, posti gratuiti da godersi negli istituti pubblici di educazione femminile, destinati ad alunne della Venezia Giulia o appartenenti a famiglie profughe dai territori passati sotto la sovranità o amministrazione della Jugoslavia;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, modificato dalla legge 15 giugno 1959, n. 430;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 228;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1965, n. 692, relativo alla trasformazione del Collegio « Sant'Agostino » di Piacenza;

Decreta:

Art. 1.

Sono banditi i seguenti concorsi per il conferimento di posti gratuiti di studio nei sottoindicati Istituti di educazione femminile:

A) Concorso ordinario:

a) venti posti presso gli Educandati femminili dello Stato;

b) un posto presso l'Istituto « Beata Vergine Maria » di Vicenza;

c) due posti presso il Conservatorio « S. Elisabetta » di Barga;

B) Concorso riservato:

a) due posti presso il Conservatorio « S. Elisabetta » di Barga, riservati, in primo luogo, alle giovanette del comune di Barga, e, quindi, a quelle dei comuni di Coreglia Antelminelli, Bagni di Lucca, e degli altri comuni della Garfagnana;

b) otto posti presso il Conservatorio « Divina Provvidenza » di Roma, riservati ad alunne orfane di impiegati dello Stato che abbiano il requisito della romanità;

c) sei posti presso il Convitto « Marcella e Oscar Sinigaglia » di Roma, riservati ad alunne profughe giuliane e dalmate che abbiano conseguito nell'anno scolastico 1965-66 la licenza elementare;

d) venti posti presso gli Istituti pubblici di educazione, riservati ad alunne della Venezia Giulia o appartenenti a famiglie profughe dai territori passati sotto la sovranità o amministrazione della Jugoslavia.

Art. 2.

I posti di cui sopra saranno conferiti a giovanette appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche, meritevoli per profitto scolastico e condotta, che abbiano conseguito la promozione alla classe superiore, nella sessione estiva dell'anno scolastico 1965-66.

Art. 3.

Ai concorsi possono partecipare le alunne che siano in possesso della cittadinanza italiana e che raggiungano l'età non inferiore ai sei e non superiore ai dodici anni al 31 dicembre 1966.

Per partecipare al concorso a posti riservati di cui all'art. 1, le aspiranti devono documentare, con apposito certificato o dichiarazione, rilasciati dai competenti Organi, il possesso del requisito richiesto.

Dal requisito dell'età, indicato nel primo comma, sono dispensate le concorrenti che dimostrino, con certificato del capo d'Istituto, di essere alunne convittrici in istituti pubblici di educazione femminile o alunne beneficiarie di posto gratuito a carico di questo Ministero presso altri Istituti.

Art. 4.

Nell'assegnazione dei posti gratuiti sarà data la preferenza, a parità di merito, alle orfane dei militari e civili morti in guerra, o a causa della guerra, alle figlie dei mutilati ed invalidi di guerra, alle figlie di decorati al valore e alle figlie di invalidi civili; sarà, altresì, osservata, nei casi di parità di merito, ogni altra disposizione in vigore in materia di preferenze.

Le orfane di guerra dovranno produrre un certificato attestante tale qualifica, rilasciato dal competente Comitato provinciale per gli orfani di guerra.

Gli altri titoli di preferenza dovranno essere dimostrati a mezzo di certificati rilasciati dai competenti Organi

Art. 5.

I concorsi sono per titoli e saranno giudicati da apposita Commissione ministeriale, la quale formerà una graduatoria unica di vincitrici dei posti ordinari in numero non superiore a quello dei posti stessi, complessivamente considerati, e distinte graduatorie di vincitrici per ognuna delle categorie dei posti riservati, messi a concorso, in numero non superiore a quello dei posti stessi.

Potrà essere compresa, come vincitrice in più di una categoria la candidata che possegga i corrispondenti titoli per esservi ammessa; dopo la graduatoria delle vincitrici dei posti ordinari la Commissione designerà le altre concorrenti meritevoli della concessione e, per ciascuna delle categorie dei posti riservati, designerà altre concorrenti meritevoli della specifica concessione.

I posti riservati ad alunni della Venezia Giulia o appartenenti a famiglie profughe dai territori passati sotto la sovranità o amministrazione della Jugoslavia, messi a concorso con decreto ministeriale 20 maggio 1966 e non conferiti per mancanza di vincitori, possono essere assegnati alle partecipanti al concorso riservato di cui alla lettera *d*) del presente bando, risultate meritevoli della specifica concessione.

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta semplice e corredate di tutti i documenti elencati nel presente articolo, dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione generale istruzione classica, Divisione 5ª), entro il 15 luglio 1966.

La data di presentazione della domanda sarà accertata dal bollo di arrivo dell'Ufficio postale del Ministero.

La mancanza di uno o più dei documenti indicati nelle lettere *c*), *d*), *e*) del presente articolo, importa la esclusione dal concorso.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, esenti da tassa di bollo, a norma del regio decreto 30 giugno 1923, n. 3268, in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678:

a) certificato di nascita;

b) certificato di sana costituzione fisica, rilasciato da un medico militare, o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto;

c) pagella dell'anno scolastico 1965-66, o certificato degli studi compiuti nello stesso anno, con lo specchietto dei voti riportati nelle singole materie.

I titoli di studio devono avere valore legale e, se rilasciati da scuola parificata o legalmente riconosciuta, fuori della provincia di Roma, devono essere legalizzati dal competente Provveditore agli studi;

d) stato di famiglia con l'indicazione della professione dei componenti la famiglia stessa;

e) certificato dell'Ufficio distrettuale delle Imposte dirette che attesti i redditi imponibili, secondo la natura di ciascuno (terreni, fabbricati, ricchezza mobile cat. *A*, *B*, *C*, complementare, patrimonio) delle aspiranti e degli altri componenti la famiglia stessa. Detto certificato, per le partecipanti al concorso a posti riservati di cui alle lettere *c*) e *d*), può essere sostituito con un certificato di povertà rilasciato dal sindaco del Comune, o dal direttore del campo profughi ove la famiglia risiede;

f) certificato di cittadinanza italiana dell'alunna;

g) dichiarazione con la quale il capo famiglia si obbliga a pagare le spese accessorie (vestiario, tasse scolastiche, libri scolastici, cancelleria ecc.). Detto documento non è richiesto per le concorrenti a posti gratuiti riservati ad alunne profughe giuliane e dalmate;

h) dichiarazione del capo famiglia attestante:

1) la professione propria e di ciascun componente la famiglia;

2) se tra i componenti della famiglia vi siano figli che abbiano fruito di posto gratuito in collegio o di borsa di studio, da parte di questo Ministero, nell'anno scolastico 1965-66, e se altri componenti del nucleo familiare partecipino a concorsi per il conferimento di posti gratuiti di studio banditi da questo Ministero;

i) quegli altri documenti che la concorrente ritenga di produrre nel proprio interesse, ivi compresi quelli relativi ai titoli preferenziali di cui all'art. 4.

I documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*), dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando.

Le concorrenti che siano alunne convittrici in istituti di educazione femminile o beneficiarie di posto gratuito a carico di questo Ministero anche in altri istituti, sono dispensate dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *f*), del presente articolo; debbono, però, dimostrare la loro qualità di convittrici con un certificato rilasciato dalla Direttrice dell'Istituto.

Le concorrenti che partecipano a più di un concorso dovranno presentare separate istanze per ciascuno di essi, allegando ad una sola domanda di ammissione i documenti prescritti; per le altre domande dovranno far riferimento ai medesimi producendo l'elenco in doppia copia.

Art. 7.

Decade da ogni diritto la vincitrice che non accetti il beneficio, o la sede destinatale, o che lasci trascorrere il termine fissato per l'accettazione, o per l'effettiva presa di possesso del posto.

Art. 8.

Le alunne alle quali sarà conferito il posto gratuito di studio ne godranno sino al termine degli studi secondari, salvo i casi di decadenza, revoca, o sospensione.

Art. 9.

Le spese di viaggio per raggiungere la sede sono a carico della concorrente.

Roma, addì 18 maggio 1966

Il Ministro: ELKAN

(4512)

Concorso a posti gratuiti di studio ordinari e riservati da godersi presso i Convitti nazionali

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduti gli artt. 164 e seguenti del regio decreto 1° settembre 1925, n. 2009, che approva il regolamento generale per i Convitti nazionali;

Veduta la legge 27 giugno 1961, n. 549, che istituisce, tra l'altro, posti gratuiti destinati ad alunni della Venezia Giulia o appartenenti a famiglie profughe dai territori passati sotto la sovranità o amministrazione della Jugoslavia;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, modificato dalla legge 15 giugno 1959, n. 430;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 228;

Decreta:

Art. 1.

Sono banditi i seguenti concorsi per titoli, per il conferimento di posti gratuiti:

A) concorso a novantotto posti ordinari presso i Convitti nazionali;

B) concorso a ventitre posti riservati ad alunni della Venezia Giulia o appartenenti a famiglie profughe dai territori passati sotto la sovranità o amministrazione della Jugoslavia, presso i Convitti nazionali.

Art. 2.

I posti di cui sopra saranno conferiti ad alunni maschi, appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche, meritevoli per profitto scolastico e condotta, che abbiano conseguito la promozione alla classe superiore nella sessione estiva dell'anno scolastico 1965-66.

Art. 3.

Ai concorsi possono partecipare gli alunni che siano in possesso della cittadinanza italiana e che raggiungano l'età non inferiore ai sei e non superiore ai dodici anni al 30 settembre 1966.

Per partecipare al concorso di cui alla lettera *B*) gli aspiranti devono documentare, con certificato rilasciato dal Comune di residenza, il requisito dell'appartenenza alla Venezia Giulia e con un attestato rilasciato dal Comitato provinciale dell'Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, il requisito di profugo.

Dal requisito dell'età indicato nel primo comma, sono dispensati i candidati che dimostrino, con certificato del capo di Istituto, di essere convittori dei Convitti nazionali o di altri Istituti di educazione o comunque alunni beneficiari di posto gratuito a carico di questo Ministero presso altri Convitti.

Art. 4.

Nell'assegnazione dei posti gratuiti sarà data la preferenza, a parità di merito, agli orfani di militari e civili morti in guerra o a causa della guerra, ai figli dei mutilati ed invalidi di guerra, ai figli dei decorati al valore, ai figli di invalidi civili; sarà, altresì, osservata, nei casi di parità di merito, ogni altra disposizione in vigore in materia di preferenze.

Gli orfani di guerra dovranno produrre un certificato attestante tale qualifica, rilasciato dal competente Comitato provinciale per gli orfani di guerra.

Gli altri titoli di preferenza dovranno essere dimostrati a mezzo di certificati rilasciati dai competenti Organi.

Art. 5.

I concorsi sono per titoli e saranno giudicati da apposita Commissione ministeriale, la quale formerà distinte graduatorie di vincitori per ognuna delle categorie di posti messi a concorso e in numero non superiore a quello dei posti stessi. Potrà essere compreso come vincitore in più di una categoria il candidato che possegga i corrispondenti titoli per esservi ammesso. Dopo le graduatorie dei vincitori la Commissione designerà gli altri concorrenti meritevoli della concessione. I posti riservati ad alunne della Venezia Giulia o appartenenti a famiglie profughe dai territori passati sotto la sovranità o amministrazione della Jugoslavia, messi a concorso con decreto ministeriale 18 maggio 1966 e non conferiti per mancanza di vincitrici, possono essere assegnati ai partecipanti al concorso riservato, di cui alla lettera *B*) del presente bando, risultati meritevoli della specifica concessione.

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta semplice e corredate di tutti i documenti elencati nel presente articolo, dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione generale istruzione classica, Divisione 5ª), entro il 15 luglio 1966.

Nella domanda di ammissione al concorso potranno essere segnalati, a titolo puramente indicativo, almeno cinque Convitti nazionali.

La data di presentazione della domanda sarà accertata dal bollo di arrivo dell'Ufficio postale del Ministero.

La mancanza di uno o più dei documenti indicati nelle lettere *c*), *d*), *e*) del presente articolo, importa la esclusione dal concorso.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti, esenti da tassa di bollo, a norma del regio decreto 30 giugno 1923, n. 3268, in originale o in copia autentica, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678:

a) certificato di nascita;

b) certificato di sana costituzione fisica, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto;

c) pagella dell'anno scolastico 1965-66 o certificato degli studi compiuti nello stesso anno, con lo specchietto dei voti riportati nelle singole materie.

I titoli di studio devono avere valore legale e, se rilasciati da scuola parificata o legalmente riconosciuta, fuori della provincia di Roma, devono essere legalizzati dal competente provveditore agli studi;

d) stato di famiglia con l'indicazione della professione dei componenti della famiglia stessa;

e) certificato dell'Ufficio distrettuale delle Imposte dirette che attesti i redditi imponibili, secondo la natura di ciascuno

(terreni, fabbricati, ricchezza mobile cat. *A*, *B*, *C*, complementare, patrimonio) dell'aspirante e degli altri componenti la famiglia stessa.

Detto certificato, per i partecipanti al concorso di cui alla lettera *B*) dell'art. 1, potrà essere sostituito con un certificato di povertà rilasciato dal Sindaco del Comune o dal direttore del campo profughi ove la famiglia risiede;

f) certificato di cittadinanza italiana dell'alunno;

g) dichiarazione del capo famiglia attestante:

1) la professione propria e di ciascun componente la famiglia;

2) se tra i componenti la famiglia stessa vi siano figli che abbiano fruito di posto gratuito in collegio, o di borsa di studio, da parte di questo Ministero, nell'anno scolastico 1965-1966, e se altri componenti del nucleo familiare partecipino a concorsi per il conferimento di posti gratuiti di studio banditi da questo Ministero.

h) dichiarazione con la quale il capo famiglia si obbliga a pagare le spese accessorie (vestiario, tasse scolastiche, libri scolastici, cancelleria ecc.);

i) quegli altri documenti che il concorrente ritenga di produrre nel proprio interesse.

I documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*), dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando.

I concorrenti che siano alunni convittori dei Convitti nazionali o beneficiari di posto gratuito a carico di questo Ministero anche in altri Istituti, sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *f*) del presente articolo; debbono, però, dimostrare la loro qualità di convittori con un certificato rilasciato dal Rettore del Convitto. I partecipanti a più di un concorso dovranno presentare separate istanze per ciascuno di essi, allegando ad una sola domanda di ammissione i documenti prescritti; per le altre dovranno fare riferimento ai medesimi producendo l'elenco in doppia copia.

Art. 7.

Decade da ogni diritto il vincitore che non accetti il beneficio, o la sede assegnatagli, o che lasci trascorrere il termine fissato per l'effettiva presa di possesso del posto.

Art. 8.

Gli alunni ai quali sarà conferito il posto gratuito di studio ne godranno sino al compimento degli studi secondari, salvo i casi di decadenza, revoca o sospensione.

Art. 9.

Le spese di viaggio per raggiungere il Convitto sono a carico del concorrente.

Roma, addì 20 maggio 1966

Il Ministro: ELKAN

(4511)

Concorso a posti gratuiti di studio nei Convitti « D. Alighieri » di Gorizia, « S. Pellico » di Ala, « F. Filzi » di Gorizia, « N. Sauro » di Trieste.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 1° settembre 1925, n. 2009;

Veduto il regio decreto-legge 18 maggio 1924, n. 848, che istituisce sessanta posti gratuiti di studio presso il Convitto « D. Alighieri » di Gorizia;

Veduto il regio decreto-legge 5 aprile 1925, n. 559, che istituisce trenta posti gratuiti di studio presso il Convitto « S. Pellico » di Ala;

Veduta la legge 27 giugno 1961, n. 549, che istituisce, tra l'altro, ottanta posti gratuiti presso il Convitto « F. Filzi » di Gorizia e cinquanta posti presso il Convitto « N. Sauro » di Trieste;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, modificato dalla legge 15 giugno 1959, n. 430;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 228;

Decreta:

Art. 1.

Sono banditi i seguenti concorsi, per titoli, per il conferimento di posti gratuiti di studio:

a) concorso a dodici posti presso il Convitto « D. Alighieri » di Gorizia, riservati ad alunni della Venezia Giulia che abbiano titolo per frequentare le scuole di istruzione secondarie;

b) concorso a sei posti presso il Convitto « S. Pellico » di Ala, riservati ad alunni della Venezia Tridentina che abbiano titolo per frequentare le locali scuole di istruzione secondaria;

c) concorso a tredici posti presso il Convitto « F. Filzi » di Gorizia, riservati ad alunni della Venezia Giulia e appartenenti a famiglie profughe dai territori passati sotto la sovranità o amministrazione della Jugoslavia, che abbiano titolo per frequentare le scuole di istruzione secondaria;

d) concorso a sedici posti presso il Convitto « N. Sauro » di Trieste, riservati ad alunni della Venezia Giulia, o appartenenti a famiglie profughe dai territori passati sotto la sovranità, o amministrazione della Jugoslavia, che abbiano titolo per frequentare le scuole di istruzione secondaria.

Art. 2.

I posti di cui sopra saranno conferiti ad alunni maschi appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche, meritevoli per profitto scolastico e condotta, che abbiano conseguita la promozione alla classe superiore nella sessione estiva dell'anno scolastico 1965-66.

Art. 3.

Ai concorsi suddetti possono partecipare gli alunni che siano in possesso della cittadinanza italiana, e che raggiungano la età non inferiore ai sei anni e non superiore ai dodici anni al 30 settembre 1966.

Dal requisito dell'età indicato nel precedente comma, sono dispensati i candidati che dimostrino di essere convittori dei Convitti nazionali o di altri Istituti di educazione, o comunque, alunni beneficiari di posto gratuito a carico di questo Ministero presso altri Convitti .

Art. 4.

Nell'assegnazione dei posti gratuiti sarà data la preferenza, a parità di merito, agli orfani di militari, o civili morti in guerra, o a causa della guerra, ai figli dei mutilati ed invalidi di guerra, ai figli dei decorati al valore e ai figli di invalidi civili; sarà, altresì, osservata, nei casi di parità di merito, ogni altra disposizione in vigore in materia di preferenza.

Gli orfani di guerra dovranno produrre un certificato attestante tale qualifica, rilasciato dal competente Comitato provinciale per gli orfani di guerra. Gli altri titoli di preferenza dovranno essere dimostrati a mezzo di certificati rilascati dai competenti Organi.

Art. 5.

I concorsi sono per titoli e saranno giudicati da apposita Commissione ministeriale, la quale formerà distinte graduatorie di vincitori per ognuna delle categorie di posti messi a concorso e in numero non superiore a quello dei posti stessi. Dopo le graduatorie dei vincitori la Commissione designerà gli altri concorrenti meritevoli della specifica concessione.

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta semplice e corredate di tutti i documenti elencati nel presente articolo, dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione generale per l'istruzione, Classica, Scientifica e Magistrale - Divisione V) entro il 15 luglio 1966.

La data di presentazione della domanda sarà accertata dal bollo di arrivo dell'Ufficio postale del Ministero.

La mancanza di uno o più dei documenti indicati nelle lettere *c*), *d*), *e*) del presente articolo, importa l'esclusione dal concorso.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti esenti da tassa di bollo, a norma del regio decreto 30 giugno 1923, n. 3268, in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678:

a) certificato di nascita;

b) certificato di sana costituzione fisica, rilasciato da un medico militare, o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario, o dal medico condotto;

c) pagella dell'anno scolastico 1965-66, o certificato degli studi compiuti nello stesso anno con lo specchietto dei voti riportati nelle singole materie.

I titoli di studio devono avere valore legale e, se rilasciati da scuola parificata, o legalmente riconosciuta, fuori della provincia di Roma, devono essere legalizzati dal competente Provveditore agli studi;

d) stato di famiglia con l'indicazione della professione dei componenti la famiglia stessa;

e) certificato dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette che attesti i redditi imponibili, secondo la natura di ciascuno (terreni, fabbricati, ricchezza mobile cat. *A*, *B*, *C*, complementare, patrimonio) dell'aspirante e degli altri componenti la famiglia stessa;

f) certificato di cittadinanza italiana dell'alunno;

g) dichiarazione del capo famiglia attestante:

1) la professione propria e di ciascun componente la famiglia;

2) se tra i componenti la famiglia stessa vi siano figli che abbiano fruito di posto gratuito in collegio, o di borsa di studio, da parte di questo Ministero, nell'anno scolastico 1965-66, e se altri componenti il nucleo familiare partecipino a concorsi per il conferimento di posti gratuiti di studio banditi da questo Ministero;

h) dichiarazione con la quale il capo famiglia si obbliga a pagare le spese accessorie (vestiario, tasse scolastiche, libri scolastici, cancelleria, ecc.);

i) quegli altri documenti che il concorrente ritenga di produrre nel proprio interesse, ivi compresi quelli relativi ai titoli preferenziali di cui all'art. 4.

I documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*) dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando.

I concorrenti che siano alunni convittori nei Convitti nazionali o beneficiari di posto gratuito a carico di questo Ministero anche in altri Istituti, sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *f*) del presente articolo; debbono, però, dimostrare la loro qualità di convittori con un certificato rilasciato dal rettore del convitto.

I concorrenti che partecipano a più di un concorso dovranno presentare separate istanze per ciascuno di essi, allegando ad una sola domanda di ammissione i documenti prescritti; per le altre dovranno fare riferimento ai medesimi producendo l'elenco in doppia copia.

Art. 7.

Decade da ogni diritto il vincitore che non accetti il beneficio, o che lasci trascorrere il termine fissatogli per l'accettazione o per l'effettiva presa di possesso del posto.

Art. 8.

Gli alunni, ai quali sarà conferito il posto gratuito di studio, ne godranno sino al compimento degli studi secondari, salvo i casi di decadenza, revoca o sospensione.

Roma, addì 20 maggio 1966

p. *Il Ministro*: ELKAN

(4513)

Concorso a posti gratuiti di studio nei Convitti nazionali ed in altri Istituti di educazione riservato a particolari categorie assistibili.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1945, n. 646;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27;

Veduto il decreto legislativo 20 novembre 1951, n. 1184, e successive norme integrative ed estensive;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, modificato dalla legge 15 giugno 1959, n. 430;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 228;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso nazionale, per titoli, per il conferimento di trenta posti gratuiti di studio nei convitti nazionali e negli altri Istituti di educazione.

Art. 2.

I posti di cui sopra saranno conferiti ad alunni, maschi e femmine, appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche, meritevoli per profitto scolastico e condotta e che abbiano conseguito la promozione alla classe superiore nella sessione estiva dell'anno scolastico 1965-66.

Art. 3.

Al concorso possono partecipare gli alunni appartenenti ad una delle categorie assistibili sotto indicate, purchè non abbiano superato il 16° anno di età alla data del 1° ottobre 1966:

a) orfani di guerra, o per cause di guerra, o per la lotta di liberazione;

b) figli di dispersi in conseguenza di eventi bellici;

c) figli di grandi invalidi e di grandi mutilati di guerra forniti di pensione di 1ª categoria e dell'assegno di superinvalidità;

d) orfani di caduti per servizio prestato alle dipendenze dello Stato o degli enti locali;

e) figli di rimpatriati dall'estero, o dall'Africa ex italiana, o profughi dalla Venezia Giulia, dalla Dalmazia ex italiana, o da Briga, o da Tenda;

f) studenti minorati di guerra;

g) sinistrati che abbiano subito notevoli danni a causa della guerra o di alluvioni.

Dal requisito dell'età, indicato nel primo comma del presente articolo, sono dispensati i candidati che siano convittori dei Convitti nazionali, o di altri Istituti di educazione, o alunni beneficiari di posto gratuito a carico di questo Ministero presso altri Istituti.

Art. 4.

L'appartenenza alle categorie sopracitate dovrà essere comprovata:

a) per gli orfani di guerra, o per cause di guerra, o per la lotta di liberazione, con una dichiarazione rilasciata dal Comitato provinciale per gli orfani di guerra, dalla quale risulti che il concorrente è orfano di guerra, o per cause di guerra, o per la lotta di liberazione;

b) per i figli di dispersi per effetto di eventi bellici, mediante attestato rilasciato dal competente ufficio comunale;

c) per i figli di grandi invalidi, o grandi mutilati di guerra, mediante certificato rilasciato dalla Sezione provinciale della Associazione nazionale per mutilati ed invalid di guerra;

d) per gli orfani di caduti per servizio prestato alle dipendenze dello Stato o degli enti locali, mediante attestato rilasciato dalle relative Amministrazioni;

e) per i figli dei rimpatriati dall'estero, dall'Africa ex italiana, da Briga, o da Tenda, mediante attestato della Competente Prefettura;

f) per i profughi della Venezia Giulia e della Dalmazia ex italiana, mediante attestato rilasciato dal Comitato provinciale dell'Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia;

g) per gli studenti minorati di guerra, mediante certificato rilasciato dalla Sezione provinciale dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra;

h) per i sinistrati, mediante certificato rilasciato dalla competente Intendenza di finanza, se trattasi di danni a beni mobili; dal competente Ufficio provinciale del Genio civile, se trattasi di danni a beni immobili.

In detto certificato dovrà essere indicata l'entità del danno subito, l'avvenuto accertamento e la misura dell'eventuale risarcimento.

Art. 5.

Il concorso è per titoli e sarà giudicato da apposito Commissione *ministeriale*.

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta semplice e corredate di tutti i documenti elencati nel presente articolo, dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione generale per l'istruzione classica, Divisione 5ª) entro il 15 luglio 1966.

La data di presentazione della domanda sarà accertata dal bollo di arrivo dell'Ufficio postale del Ministero.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, esenti da tassa di bollo, a norma del regio decreto 30 giugno 1923, n. 3268, in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678:

a) certificato di nascita;

b) certificato di sana costituzione fisica, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario, o dal medico condotto;

c) pagella dell'anno scolastico 1965-66, o certificato degli studi compiuti nello stesso anno, con lo specchietto dei voti riportati nelle singole materie.

I titoli di studio devono avere valore legale e, se rilasciati da scuola parificata, o legalmente riconosciuta, fuori della provincia di Roma, devono essere legalizzati dal competente Provveditore agli studi;

d) stato di famiglia con l'indicazione della professione dei componenti la famiglia stessa;

e) certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette che attesti i redditi imponibili, secondo la natura di ciascuno (terreni, fabbricati, ricchezza mobile cat. *A*, *B*, *C*, complementare, patrimonio) dell'aspirante e degli altri componenti la famiglia stessa.

Detto certificato per i profughi può essere sostituito da un certificato di povertà rilasciato dal Sindaco del comune, o dal Direttore del campo profughi ove la famiglia risiede;

f) certificato di cittadinanza italiana dell'alunno;

g) dichiarazione del capo famiglia attestante:

1) la professione propria e di ciascun componente la famiglia;

2) se tra i componenti la famiglia stessa vi siano figli che abbiano fruito di posto gratuito in collegio, o di borsa di studio, da parte di questo Ministero, nell'anno scolastico 1965-66, e se altri componenti del nucleo familiare partecipino a concorsi per il conferimento di posti gratuiti di studio banditi da questo Ministero;

h) dichiarazione con la quale il capo famiglia si obbliga a pagare le spese accessorie (vestiario, tasse scolastiche, libri scolastici, cancelleria, ecc.);

i) quegli altri documenti che il concorrente ritenga di produrre nel proprio interesse.

I documenti di cui alle letter *b*), *d*), *e*), *f*), dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando.

La mancanza di uno o più dei documenti indicati nelle lettere *c*), *d*), *e*) del presente articolo importa l'esclusione dal concorso.

Art. 7.

I concorrenti che siano già alunni convittori, nei Convitti nazionali ed in altri Istituti di educazione, sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *f*) del precedente art. 6; devono, però, dimostrare la loro qualità di convittori con un certificato rilasciato dal capo dell'Istituto.

Art. 8.

Il posto viene conferito per la durata degli studi secondari, salvo la riconferma di anno in anno.

Decade da ogni diritto il vincitore che non accetti il beneficio, o la sede assegnatagli, o che lasci trascorrere il termine fissatogli per l'accettazione o per l'effettiva presa di possesso del posto.

Art. 9.

Le spese di viaggio per raggiungere il Collegio sono a carico del concorrente.

Roma, addì 20 maggio 1966

p. Il ministro: ELCAN

(4514)

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati dei concorsi a posti di assistente nel Liceo artistico di Torino, indetti con decreto ministeriale 18 aprile 1963.

Si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte II, al n. 10 del 10 marzo 1966, sono stati pubblicati i risultati relativi ai concorsi a posti di assistente di:

1) Figura e ornato modellato;

2) Disegno geometrico, prospettiva e architettura;

nel Liceo artistico di Torino, indetti con decreto ministeriale 18 aprile 1963.

(4593)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

ISPETTORATO GENERALE DELL'AVIAZIONE CIVILE

Modifiche al bando del concorso per dieci posti di ispettore di 2ª classe in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567;

Visto il decreto ministeriale in data 14 aprile 1965, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1965 (registro n. 2, foglio n. 340) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 2 luglio 1965, con il quale è stato indetto un concorso per esami a dieci posti di ispettore di 2ª classe in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile;

Visto il numero delle domande pervenute, in rapporto alla ripartizione dei posti, prevista nell'art. 2 del decreto ministeriale precitato;

Considerata l'opportunità di modificare l'art. 10 del decreto stesso;

Decreta:

Articolo unico.

All'art. 10 del decreto ministeriale di cui alle premesse è aggiunto il seguente comma:

« L'Amministrazione si riserva la facoltà di attribuire il posto messo a concorso per i laureati in architettura qualora non dovesse assere coperto, al primo degli idonei nella graduatoria dei laureati in ingegneria civile ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 dicembre 1965

Il Ministro: JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1966
Registro n. 5 bilancio Trasporti (Isp. gen. av. civ.), foglio n. 31

(4441)

MINISTERO DELLA SANITA

Nomina della Commissione esaminatrice del concorso per esami a settantasei posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 10 febbraio 1965, registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio successivo (registro n. 4, foglio n. 10), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 14 maggio 1965, con cui è stato bandito un concorso per esami a trentacinque posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità;

Visto il decreto in data 4 settembre 1965, registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre successivo (registro n. 10, foglio n. 34), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 16 ottobre 1965, con cui sono stati aumentati da trentacinque a settantasei i posti messi a concorso con il sopracitato decreto 10 febbraio 1965;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Vista la nota n. 654/S.G. del 24 luglio 1965, con la quale il presidente del Consiglio di Stato ha designato il consigliere di Stato dott. Filippo Longo quale presidente della Commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a settantasei posti di consigliere di 3ª classe in prova, citato in premessa, è formata come segue:

Presidente:

Longo dott. Filippo, consigliere di Stato.

Membri:

Penso prof. Girolamo, docente di diritto e procedura penale presso l'Università di Messina;

D'Avanzo prof. Walter, docente di diritto civile presso l'Università di Roma;

Carlucci dott. Marcello, ispettore generale del Ministero della sanità;

Ambrogio dott. Paolo Emilio, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Il dott. Giuseppe De Marco, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità, eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

Inoltre, sono aggregati alla Commissione predetta, in qualità di membri aggiunti per le prove facoltative:

Cannistraci dott. Ernesto, direttore di sezione, per la statistica;

Ferri prof. Alfonso, per la lingua inglese;

Josia prof. Vincenzo, per la lingua francese e spagnola;

Barazzoni Arredi prof. Margherita, per la lingua tedesca.

Ai componenti della Commissione, nonchè al segretario, sarà corrisposto il trattamento previsto dal sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La spesa presunta di L. 1.500.000 (un milionecinquecentomila), graverà sul capitolo 1063 del bilancio del Ministero della sanità per l'esercizio 1966.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 marzo 1966

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1966
Registro n. 5, foglio n. 80

(4439)

MINISTERO DELLA DIFESA

Diario della prova pratica e delle prove scritte del concorso per esami a quattro posti di vice perito tecnico industriale in prova, nel personale della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina militare.

La prova pratica del concorso per esami a quattro posti di vice perito tecnico industriale in prova, nel personale della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina militare, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 4 dicembre 1965, avrà luogo nei giorni 21 e 22 giugno 1966, alle ore 8, presso l'Istituto di chimica farmaceutica della Città Universitaria - Piazzale delle Scienze, Roma.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 23 e 24 giugno 1966, alle ore 8, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, Roma.

(4762)

Diario delle prove scritte e della prova facoltativa di lingue estere del concorso per esami a sei posti di vice ragioniere in prova, nella carriera speciale dei ragionieri di Marina.

Le prove scritte del concorso per esami a sei posti di vice ragioniere in prova, nella carriera speciale dei ragionieri di Marina, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 308 dell'11 dicembre 1965, avranno luogo nei giorni 23, 24 e 25 giugno 1966, alle ore 8, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, Roma.

La prova facoltativa di lingue estere avrà luogo il giorno 27 giugno 1966, alle ore 8, presso il Dopolavoro della Marina militare, lungotevere delle Armi n. 20, Roma.

(4763)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VITERBO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Viterbo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4387 in data 15 dicembre 1965, con il quale veniva approvata la graduatoria degli idonei nel concorso per il conferimento di posti di medico condotto vacanti in provincia di Viterbo al 30 novembre 1963;

Visto il proprio decreto n. 4388 in data 15 dicembre 1965, con il quale veniva dichiarato vincitore della 2ª condotta di Canino il dott. Rubino Pier Luigi;

Considerato che lo stesso ha espressamente dichiarato di rinunciare alle sede assegnatagli;

Viste le domande dei candidati con l'indicazione delle preferenze;

Considerato che il dott. Capoccia Mario che segue nella graduatoria degli idonei, interpellato, ha dichiarato di accettare;

Visto il regolamento per i concorsi dei sanitari addetti ai Comuni ed alle Province, approvato con regio decreto 19 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Capoccia Mario è dichiarato vincitore della 2ª condotta medica del comune di Canino a seguito di rinuncia del candidato in premessa indicato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, all'albo della prefettura di Viterbo, nonchè a quello del Comune interessato.

Viterbo, addì 12 maggio 1966

Il medico provinciale: CORDA

(4457)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Salerno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 02130 del 15 marzo 1965, con il quale venne bandito il pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Salerno al 30 novembre 1964;

Visto il proprio decreto n. 9282 del 30 settembre 1965, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice del predetto concorso;

Visti i propri decreti n. 01688 del 12 febbraio 1966, n. 5271 del 17 marzo 1966 e n. 02969 del 12 marzo 1966 con i quali vennero ammesse al concorso le candidate risultate in possesso dei requisiti necessari;

Esaminati gli atti del concorso e riconosciutane la regolarità;

Vista la graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee, formulata dalla Commissione giudicatrice;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti risultate idonee nel concorso indicato in premessa:

1. Cafaro Franceschina . . . . . . punti 72,543
2. Ciolli Marianna . . . . » 72,168
3. Favale Albina . . . . » 71,756
4. Sorrentino Rita . . . . » 68,915

5. Venturino Iole . . . . punti 68,371
6. D'Antonio Elena . . . . » 67,978
7. Azzutti Norma . . . . » 67,906
8. Chiariello Teresa . . . . » 65,825
9. Cammardella Italia . . . . » 65,446
10. Criscuolo Anna . . . . » 65,153
11. Di Lauro Dorina . . . . » 64,337
12. Bolognesi Rosa . . . . » 64,275
13. Bolognesi Lena . . . . » 64,218
14. Di Salvatore Elena . . . . » 63,765
15. Cerrone Vilma . . . . » 63,290
16. Strollo Rosina . . . . » 62,868
17. Zinna Maria . . . . » 62,181
18. La Rotonda Francesca . . . . . . » 62,043
19. Lucibello Quirina . . . . » 61,937
20. Fischetti Maria . . . . » 61,806
21. Caponigri Carmela . . . . » 61,531
22. Spiniello Luigia . . . . » 61,290
23. Savo Adua . . . . » 61,178
24. Rizzo Rosaria . . . . » 60,464
25 Russomanno Giuseppa . . . . . . » 60,387
26. Cientanni Lucia . . . . » 60,365
27. Benedetti Ebe . . . . » 60,175
28. Rulli Diva . . . . » 59,934
29. Estivo Paduano Carolina . . . . . » 59,706
30. Iandolo Tommasina . . . . . . » 59,268
31. Florio Chiara . . . . » 58,800
32. Bove Luisa . . . . » 58 —
33. Cerè Giuseppina . . . . » 57,971
34. Venturino Antonietta . . . . . . » 56,800
35. Boldrini Maria . . . . » 56,628
36. Formica Anna . . . . » 56,596
37. Boffula Giuseppa . . . . » 54,868
38. Lava Diamantina . . . . » 54,450
39. De Stefano Lidia . . . . » 54 —
40. Salvato Leontina . . . . » 53,856
41. Siervo Santina . . . . » 53,393
42. Soriente Luisa . . . . » 53,025
43. Sarnicola Antonia . . . . » 52,843
44. Amadei Vilma . . . . » 52,729
45. Turchetti Maria . . . . » 52,443
46. Stasi Eva . . . . » 52,224
47. Mancino Elisa . . . . » 51,775
48. De Riso Rita . . . . » 50,986
49. Verruccio Antonia . . . . » 50,160
50. Pini Ernesta . . . . » 50 —
51. Napolano Vincenza . . . . » 49,637
52. Grisi Gervasia . . . . » 48,675
53. Gramegna Paola . . . . » 48,642
54. Leone Orsola . . . . » 48,468
55. Voccia Giuseppa . . . . » 48,035
56. Carotenuto Maria . . . . » 46 —
57. Sava Angela . . . . » 45,462
58. Di Nobile Gerarda . . . . » 44,628
59. Motta Assunta . . . . » 43,237
60. Di Giovanni Maria . . . . . . » 42 —

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Salerno e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura, di quest'Ufficio e dei Comuni interessati.

Salerno, addì 9 maggio 1966

Il medico provinciale: GALLO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria generale delle candidate risultate idonee al concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti in provincia di Salerno al 30 novembre 1964;

Esaminate le domande di partecipazione al concorso delle singole candidate idonee;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le sottoelencate ostetriche sono dichiarate vincitrici delle sedi di condotta a fianco di ciascuna indicata:

1) Cafaro Franceschina: Salerno, 1ª condotta;
2) Ciolli Marianna: Agropoli, 1ª condotta;
3) Sorrentino Rita: Sala Consilina;
4) Venturino Iole: Auletta;
5) D'Antonio Elena: Casalbuono;
6) Azzutti Norma: Omignano;
7) Cammardella Italia: Torre Orsaia;
8) Di Lauro Dorina: Trentinara;
9) Di Salvatore Elena: Salento;
10) Strollo Rosina: Morigerati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Salerno e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di quest'Ufficio e dei Comuni interessati.

Salerno, addì 9 maggio 1966

Il medico provinciale: GALLO

(4443)

REGIONI

REGIONE SICILIANA

LEGGE 13 maggio 1966, n. 8.

Agevolazioni per l'attività edilizia in Sicilia.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 24 *del* 14 *maggio* 1966)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I trasferimenti a titolo oneroso aventi per oggetto gli immobili indicati nell'art. 13 della legge nazionale 2 luglio 1949, n. 408, e successive modifiche ed integrazioni, la cui costruzione sia iniziata entro il 31 dicembre 1966 o sia già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e sia stata o venga ultimata entro il triennio successivo al suo inizio, sono assoggettati nel territorio della Regione siciliana, fermo restando il disposto dell'art. 3 della legge 14 dicembre 1965, n. 41, all'imposta di registro in misura ridotta alla metà di quella prevista dal quarto comma dell'art. 44 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, ratificato con legge nazionale 13 maggio 1965, n. 431.

Art. 2.

La misura delle imposte di registro ed ipotecarie indicata nell'art. 18 della legge nazionale 2 luglio 1949, n. 408, e successive modifiche ed integrazioni, è ridotta della metà con riferimento agli immobili di cui all'art. 1 della presente legge.

Art. 3.

Gli atti di acquisto di aree edificabili ed i contratti di appalto, quando abbiano per oggetto la costruzione degli immobili di cui al precedente art. 1, semprechè la costruzione stessa sia iniziata ed ultimata nel rispetto dei termini ivi previsti, sono assoggettati all'imposta ipotecaria in misura pari alla metà di quella indicata nel primo comma dell'art. 14 della legge nazionale 2 luglio 1949, n. 408, e successive modifiche ed integrazioni, ed all'imposta di registro nella misura fissa nei termini previsti dallo stesso art. 14.

Art. 4.

Per quanto non disciplinato dalla presente legge continuano ad applicarsi le norme statali e regionali vigenti in materia di agevolazioni fiscali per le costruzioni edilizie.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 13 maggio 1966

CONIGLIO

PIZZO — NICOLETTI

LEGGE 13 maggio 1966, n. 9.

Interpretazione autentica della legge 13 maggio 1966, n. 8, concernente « Agevolazioni per l'attività edilizia in Sicilia ».

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 24 *del* 14 *maggio* 1966)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 1 della legge 13 maggio 1966, n. 8, concernente « Agevolazioni per l'attività edilizia in Sicilia » sono soppresse le parole: « sia stata o » ed è aggiunto il seguente comma:

« Sono esclusi dalle agevolazioni di cui al precedente comma gli atti indicati all'art. 17, comma secondo e terzo, della legge nazionale 2 luglio 1949, n. 408 ».

Alla predetta legge è aggiunto, altresì, il seguente art. 3-*bis*:

« Le norme di cui ai precedenti articoli si applicano ai trasferimenti relativi alle costruzioni anche se dichiarate abitabili a partire dal 1° gennaio 1966, sempre che siano state ultimate entro il triennio successivo al loro inizio ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 13 maggio 1966

CONIGLIO

PIZZO — NICOLETTI

LEGGE 13 maggio 1966, n. 10.

Integrazione delle leggi 1° febbraio 1963, n. 11 e 29 gennaio 1966, n. 1: conglobamento delle retribuzioni del personale dell'Amministrazione regionale.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 24 *del* 14 *maggio* 1966)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ferma restando la equiparazione, a parità di coefficiente, delle retribuzioni del personale dei ruoli periferici e della Azienda delle foreste demaniali a quelle del personale dei ruoli della Amministrazione centrale della Regione conglobate ai sensi della legge 1° febbraio 1963, n. 11 ed integrate ai sensi della legge 29 gennaio 1966, n. 1, le retribuzioni del personale periferico il cui coefficiente non trova rispondenza in quelli del personale dell'Amministrazione centrale, nonchè del personale salariato dell'Amministrazione centrale e periferica della Regione, sono integrate in applicazione e con le stesse decorrenze e modalità della legge 29 gennaio 1966, n. 1, in conformità alle annesse tabelle *A* e *B*.

Art. 2.

Alla spesa, prevista in lire 3.014.680.000 derivante dalla presente legge e dalla legge 29 gennaio 1961, n. 1 e relativa al corrente esercizio finanziario, in essa compresa quella di cui all'articolo 2 della citata legge n. 1 ricadente nello stesso esercizio, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal cap. 85 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1966.

Alla spesa derivante dalle leggi di cui al comma precedente a carico degli esercizi finanziari 1967 e seguenti si provvede con l'incremento del gettito dell'imposta di ricchezza mobile.

Art. 3.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 13 maggio 1966

CONIGLIO

TABELLA *A*

Integrazione lorda delle retribuzioni al 1° gennaio 1963 per il personale delle scuole professionali il cui coefficiente non trova rispondenza in quello del personale dell'Amministrazione centrale.

Coefficiente	Percentuale di aumento delle retribuzioni lorde al 1° gennaio 1963
450	9,48

TABELLA *B*

Integrazione lorda del trattamento economico del personale salariato dell'Amministrazione centrale e periferica della Regione e dell'Azienda delle foreste demaniali.

Coefficiente	Percentuale di aumento delle retribuzioni lorde al 1° gennaio 1963
128	10,30
131	10,54
148	11,91
151	11,97
157	12,03
167	12,26
193	10,65

Visto: *Il Presidente*
CONIGLIO

(4459)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.